

I REATI DEL CODICE DELLA STRADA

Guida in stato di ebbrezza art. 186 C.d.S.

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti art. 187 C.d.S

L'omissione di soccorso ex art. 189 C.d.S.:

Dott. Fabio CASATI

pm@fabiocasati.it

Art. 186 Nuovo Codice della strada - Guida sotto l'influenza dell'alcool (1)

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

(1) L'art. 186 è stato interamente sostituito dall'art. 5 del decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003. In precedenza, era stato modificato dalla legge n. 125/2001 nonché dalla legge n. 168/2002, con la previsione del tasso legale di alcolemia di 0,5 g/l con decorrenza 7 agosto 2002.

Regolamento di attuazione al codice della strada

Art. 379. - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.

2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.

4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato etilometro. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.

5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.

6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.

7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva).

8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso.

9. Il Ministero dei trasporti e della navigazione determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8.

Il commento

Dalla lettura degli articoli che regolano la materia sembra che nulla possa impedire di sottrarsi dalla penale responsabilità per aver guidato dopo aver bevuto, anche se non si manifestano palesemente i sintomi dell'ebbrezza.

Sul punto si sono infatti espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la ormai celebre sentenza n. 1299/96 che stabilisce: “...il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso e così via) ...”

L'art.186 c.d.s., stabilito il limite oltre il quale un soggetto si considera sotto l'influenza di sostanze alcoliche, contiene una presunzione di ebbrietà, in concreto, difficilmente superabile. Sul piano strettamente processuale, tale disposizione, ponendo in capo all'imputato l'onere di dimostrare di non essere in ebbrezza, in questo caso contrasta con il principio *in dubio pro reo*.

Né potrà essere provato che chi ha superato anche solo lievemente il tasso alcolemico normativamente previsto, deve essere mandato assolto perchè non si trova in stato di ebbrezza, ponendo infatti la legge norme rigide e volte a prevenire una situazione di concreto pericolo determinato, appunto, da chi non è nel pieno possesso delle proprie facoltà.

Va segnalato poi che il 13 agosto 2003 è entrata in vigore l'importante modifica all'art. 186 del C.di S. che stabilisce, per gli automobilisti trovati alla guida sotto l'influenza dell'alcool, l'impossibilità di optare per il pagamento di una somma di denaro a titolo di oblazione (attualmente pari a circa 1.300 Euro) con la conseguente estinzione del reato.

In tali casi, pertanto la pena prevista rimane solo quella della reclusione fino a un mese e dell'ammenda fino a 1.000 Euro.

L'altra importante recente novità apportata è che, per tale reato, è stata reintrodotta la competenza del Tribunale. In forza del decreto Legislativo 274/00, infatti, la competenza era stata attribuita al Giudice di Pace, con decorrenza dal 1° gennaio 2002. Ciò consentiva che l'imputato, fino all'apertura del dibattimento, ai sensi dell'art. 162 bis c.p., poteva chiedere al Giudice di definire la vicenda penale mediante il semplice pagamento di una somma di denaro con conseguente estinzione del reato. L'oblazione era concessa dal Giudice di Pace (che poteva anche respingere la domanda) purché l'imputato fosse ritenuto meritevole del beneficio in relazione ai precedenti penali, alla gravità del fatto e alla permanenza di eventuali conseguenze dannose o pericolose del reato.

E questa è stata la risposta del Parlamento alle troppe sentenze “ choc ” emesse dai magistrati onorari, di cui si è raccolta un casistica davvero varia.

Ecco quali sono i **principali effetti dell'alcool particolarmente pericolosi per la guida:**

- **sottovalutazione del pericolo** (dovuta al senso di euforia che si avverte) con conseguente aumento del rischio;
- riduzione della velocità di trasmissione degli stimoli e quindi **tempi di reazione più lunghi**;
- **minore capacità di concentrazione** e, a lungo andare, **sonnolenza**;
- **alterazione del senso della distanza e della velocità**;

- in alcuni paesi sono stati eseguiti esperimenti con conducenti in stato di ebbrezza facendoli guidare con tachimetro nascosto; chiedendo loro di marciare ad una velocità prestabilita, essi procedevano generalmente ad una velocità quasi doppia!
- **alterazione delle capacità visive** (in particolare della visione laterale): **chi guida in stato di ebbrezza tende a portarsi al centro della strada poiché l'abuso di alcool provoca la cosiddetta visione a tunnel;**
- maggiore sensibilità all'abbagliamento.

Tutti questi effetti dipendono dalla concentrazione di alcool nel sangue, e quindi **dalla quantità e dalla gradazione di ciò che si beve e gli effetti sono molto diversi da persona a persona.**


Può quindi capitare che, in alcune persone, gli effetti che abbiamo elencato si manifestino anche prima del raggiungimento del limite legale.

In via generale si può però stilare una "tabella media" che può fornire un'idea valida per tutti.

Tasso alcolemico (in g/l)	Causa	Effetti
0,4 g/l	2 bicchieri di vino o 1 boccale di birra o 1 bicchierino di liquore	Diminuzione della visione laterale e della profondità di campo
0,5 g/l	2,5 bicchieri di vino o 3 birre piccole o 2 bicchierini di liquore	Euforia, diminuzione dell'attenzione, sottovalutazione del pericolo. Visione alterata e difficoltà a calcolare le distanze, occhi più sensibili alla luce e soggetti all'abbagliamento.
0,8 g/l	3,5 bicchieri di vino o 2 boccali grandi di birra o 3 bicchierini di liquore	Mancanza di precisione e inizio della perdita di reazione
1,2 g/l	6 bicchieri di vino o 4 bicchierini di liquore	Effetti secondari accentuati, visione doppia o sfuocata, falsa percezione dei colori

Ma in quanto tempo cessano gli effetti dell'alcool?

Se la bevanda alcolica viene assunta a digiuno, si raggiunge il livello massimo di alcolemia dopo circa 1/2 ora; se viene invece assunta durante i pasti, l'alcolemia raggiunge il massimo dopo circa 3/4 d'ora - 1 ora e si mantiene a livello inferiore di circa 1/3 rispetto all'assunzione a digiuno. Se viene ingerito alcool quando la dose precedente non è ancora stata eliminata si determina un accumulo.



Il tempo di eliminazione dell'alcool dipende dalla quantità ingerita ed è comunque influenzato da fattori individuali.

Contrariamente a quanto si pensa né il freddo, né lo sforzo fisico, né il caffè accelerano l'eliminazione dell'alcool.

Per effettuare l'autodiagnosi utilizzando internet è possibile ricorrere all'indirizzo <http://www.stradanove.it/crash/etilometro/index.htm>

Questo è il risultato di un'autodiagnosi effettuata da un adulto maschio del peso di 81 Kg che ha bevuto una birra media mangiando una pizza

L'etilometro on line di Stradanove ha calcolato qual è
il tuo tasso di alcolemia (in grammi): **0.251**

Attenzione! Se sei
maschio e pesi 81
Kg., e hai bevuto 1
birra media a stomaco
 pieno nell'arco
dell'ultima ora ...
questi sono gli effetti
alla guida: **i riflessi
sono leggermente
disturbati e
aumenta la
tendenza ad agire
in modo rischioso**



L'immagine dell'etilometro è della Morgan Italia

Prima di riprendere il volante devi aspettare almeno **1** ora.
Oppure fai guidare un amico od un'amica che... non hanno bevuto!

La soglia prevista dal codice della strada non e' stata superata



Quindi, concludendo, la guida in stato di ebbrezza, dovuta all'uso di bevande alcoliche, è vietata. Questo principio generale è affermato dal **1° comma dell'art. 186** e non ammette eccezioni di sorta né cause di giustificazione; chi guida un veicolo in stato di ebbrezza alcolica è punito con una sanzione penale e, all'atto dell'accertamento, viene applicata immediatamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con il ritiro immediato del documento ed affidamento del veicolo ad altra persona idonea. Qualora non sia presente persona idonea a guidare, il veicolo viene fatto ricoverare, a cura dell'operatore di Polizia, in un luogo di custodia per essere poi restituito all'avente diritto in condizioni di idoneità alla guida o a persona delegata e munita di titolo per la guida. Per quanto concerne il reato di guida in stato di ebbrezza l'operatore di Polizia può procedere all'accertamento in due condizioni:

- 1) a seguito di incidente stradale, oppure
- 2) quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica dovuta all'alcool.

Mentre non ci sono dubbi sul verificarsi di un incidente stradale, non altrettanto può dirsi per la sintomatologia dell'ebbrezza, che è condizione essenziale perché l'operatore debba e possa procedere all'accertamento e per il conducente scatti l'obbligo di sottoporvisi.

Preliminariamente all'accertamento, l'operatore deve perciò saper cogliere e descrivere la sintomatologia che presenta il conducente e che, in maniera inequivocabile, può essere ricondotta ad una alterazione psicofisica dovuta all'alcool; **se l'operatore non è in grado di cogliere questa sintomatologia non può pretendere che il conducente si sottoponga all'accertamento tecnico**, e, nel caso questi si rifiuti, anche l'eventuale denuncia penale per rifiuto cadrebbe nel vuoto perché mancano i presupposti dell'obbligo di sottoporvisi. Al contrario, una volta colte le sintomatologie dell'ebbrezza, che sono varie e che sono sintetizzabili nell'alterazione del tono della voce, nell'alterazione psicomotoria, nella difficoltà di deambulazione e di equilibrio, nell'emanazione di alito vinoso, nel tono della voce tendente verso l'alto, nella difficoltà di coordinazione fonetica, ecc.; **nel caso in cui il conducente rifiuti di sottoporsi all'accertamento**, l'operatore procederà a contestare **sia il reato di guida in stato di ebbrezza sia il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento tecnico con l'apparecchiatura omologata denominata etilometro.**

NOZIONE DI EBBREZZA

Ebbrezza indica lo stato indotto da sostanze inebrianti e rappresenta i primi sintomi, esteriori ed evidenti, dell'intossicazione da bevande alcoliche.

NOZIONE DI UBRIACHEZZA

Ubriachezza sta, diversamente, ad indicare la vera e propria intossicazione alcolica acuta esteriorizzata, con netta diminuzione della capacità sensoriale ed allungamento dei tempi di reazione.

Gli effetti dell'alcool sul sistema nervoso centrale e le sue ripercussioni sulla condotta di guida di un autoveicolo variano a seconda della quantità e del tipo delle sostanze ingerite.

La curva di relativa probabilità di causare un incidente stradale sotto influenza dell'alcol dimostra che l'incremento ha inizio con valori alcolemici intorno a gr. 0.5 g/l e subisce un evidente rialzo verso gr 0.8 g/l, raggiungendo il massimo rischio per valori di concentrazione alcolemica su gr. 1.5 g/l ed oltre.

La Giurisprudenza

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - ACCERTAMENTO

USO DELL'ETIOMETRO - OBBLIGO MANCATA PREVISIONE

QUESTONE MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

E' manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma quarto, nuovo c.s., nella parte in cui, anziché prevedere l'obbligo di una verifica tecnico-scientifica dello stato di ebbrezza, ne prevede invece la mera facoltà.

(Corte Cost., Ord. 23 aprile 1998, n. 149)

REVOCA E SOSPENSIONE DELLA PATENTE - PATTEGGIAMENTO - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

La sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., per il reato di cui all'art. 186, comma 2, c.d.s. (guida in stato di ebbrezza) comporta anche l'applicazione della prescritta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

(Cass. Pen. Sez. IV, 22 gennaio 1998, n. 835)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – ACCERTAMENTO

LICEITA' PRELIEVO DI SANGUE CONDOTTO ESCLUSIVAMENTE PER RAGIONI CLINICHE SUL CONDUCENTE CHE SI TROVI IN STATO SAPOROSO RILEVANZA

L'accertamento della guida in stato di ebbrezza è dimostrabile con qualsiasi mezzo, e non soltanto attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento al nuovo c.s. Pertanto, costituisce prova appagante del reato di guida in stato di ebbrezza il risultato del prelievo di un campione di sangue del conducente, effettuato esclusivamente per ragioni cliniche, al fine di accertare la causa dello stato soporoso in cui questi si trovava.

(Pret. Pen. di Treviso, Sez. Distac. Conegliano, 11 dicembre 1997)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - ACCERTAMENTO - VERIFICA STRUMENTALE DEL TASSO ALCOLEMICO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DATI SINTOMATICI DESUMIBILI DALLE CONDIZIONI DEL SOGGETTO E DALLA CONDOTTA DI GUIDA - RILEVANZA – FATTISPECIE

In tema di guida in stato di ebbrezza (nella disciplina di cui all'art. 186 del nuovo codice della strada è dell'art. 379 del relativo regolamento), non è necessario, ai fini dell'accertamento di tale stato, la verifica strumentale del tasso alcolemico attraverso l'uso di apposito strumento (c.d. etilometro), ma possono essere considerati rilevanti, altresì, dati sintomatici, desumibili dalle condizioni del soggetto e dalla condotta di guida. (Nella specie la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza pretorile che aveva ritenuto provato lo stato di ebbrezza del conducente dal suo stato di "disarmonia psicofisica", emergente dal verbale di contestazione, secondo cui il conducente stesso "*mostrava difficoltà nell'articolare il linguaggio, peraltro sconnesso. equilibrio precario, emanante alito vinoso*" ed ammetteva "*di aver litigato con la sua ragazza e di aver bevuto più del solito*").

(Cass. Civ., Sez. I, 23 ottobre 1997, n. 10426)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

BICICLETTA - SOSPENSIONE PATENTE

Nei confronti di chi conduce in stato di ebbrezza da bevande alcoliche una bicicletta, veicolo per la guida del quale non è prevista patente alcuna, non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che presuppone un abuso dell'autorizzazione amministrativa.

(Cass. Pen., Sez. IV, 8 ottobre 1997, n. 2001)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – ACCERTAMENTO

UTILIZZO DELL'ETILOMETRO

Alla luce del tenore delle disposizioni di cui agli artt. 186, quarto comma, del nuovo codice della strada (approvato con D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285), e 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione (approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), le tecniche di misurazione dello stato di ebbrezza del conducente di un veicolo, rappresentate dall'uso del cosiddetto etilometro, non rappresentano l'unico strumento previsto dalla legge per determinare lo stato di ebbrezza. Infatti - da un lato - l'art. 186 citato prevede la <<facoltà>> e non l'<<obbligo>>, per gli organi della polizia stradale, di effettuare l'accertamento con gli strumenti stabiliti dal regolamento, e - dall'altro - nell'ipotesi in cui non sia possibile utilizzare quegli strumenti, la norma dà rilievo alle circostanze <<sintomatiche>> dell'esistenza dello stato di ebbrezza. In presenza di tali circostanze non è - dunque - precluso, agli agenti, di rilevare direttamente l'alterazione psico-fisica, desumendola, in particolare, dallo stato del soggetto e dalla sua condotta di guida.

(Cass. Civ., Sez. I, 12 agosto 1997, n. 7538)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

ACCERTAMENTO - RIFIUTO DI SOTTOPORVISI – CONCORSO

CONFIGURABILITÀ

Vi è concorso materiale tra le ipotesi contravvenzionali di cui al secondo comma dell'art. 186 del nuovo codice della strada (guida in stato di ebbrezza) ed al sesto comma del medesimo articolo (rifiuto di consentire l'accertamento dell'eventuale stato di alterazione psico-fisica da parte degli organi di polizia stradale). Ciò in quanto diversa è la ratio dei due precetti: il sesto comma del citato articolo, infatti, ha l'ulteriore intento, rispetto al secondo comma, di impedire - attraverso la sanzione del rifiuto - il frapponimento di ostacoli nell'attività di controllo per la sicurezza stradale.

(Cass. Pen., Sez. IV, 2 luglio 1997, n. 6355)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

ACCERTAMENTO - MODALITÀ - PROVA LEGALE - ESCLUSIONE -

VALUTAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI ACQUISITI IN ORDINE A DETTO STATO AMMISSIBILITÀ

L'art. 186, comma 4, D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285, disponendo (al pari dell'art. 17 della L. 18 marzo 1988, n. 111) che gli organi di polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l'accertamento dello stato di ebbrezza con gli strumenti e le procedure indicati dal regolamento (art. 379 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), non

prevede una prova obbligatoria, esclusiva e, quindi, legale per acclarare il reato di guida di veicolo in stato di ebbrezza alcolica. Tale contravvenzione, pertanto, può essere ritenuta sussistente in base ad adeguata valutazione da parte del giudice di merito di tutti gli elementi acquisiti idonei a provare il citato stato.

(Cass. Civ., Sez. I, 30 giugno 1997, n. 5832)

REVOCA E SOSPENSIONE

- PATTEGGIAMENTO - APPLICABILITÀ -

FATTISPECIE IN TEMA DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

All'accertamento del reato di cui all'art. 186 del D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (guida in stato di ebbrezza), consegue di diritto la applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Tale sanzione amministrativa deve essere applicata nei procedimenti definiti a seguito della procedura di cui all'art. 444 c.p.p., perché, resiste al divieto di cui all'art. 445 c.p.p. che concerne esclusivamente le pene accessorie.

(Cass. Pen., Sez. IV, 16 maggio 1997, n. 4639)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - ATTI DI ACCERTAMENTO

In caso di rifiuto, da parte del conducente di un'auto, di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psicofisica dovuto all'influenza dell'alcool, non è prevista la sanzione della sospensione della patente di guida. Tale sanzione non può essere mutuata dalla disciplina della violazione di cui al secondo comma dell'art. 186 c.s. (guida in stato di ebbrezza), che costituisce un'ipotesi distinta rispetto a quella del rifiuto di sottoporsi all'accertamento etilometrico, con la quale è ammissibile il concorso.

(Pret. civ. Macerata, Sez. dist. Civitanova Marche, 23 ottobre 1996, n. 76)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - SANZIONI

Anche l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. comporta un accertamento, sia pure sui generis, in ordine alla sussistenza del reato ed alla sua ascrivibilità all'imputato. Pertanto, in caso di applicazione della pena per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall'art. 186 c.s., non è ostativo all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ai sensi del comma 2 di detto articolo, il fatto che la norma subordini tale applicazione all'accertamento del reato.

(Cass. Pen., Sez. IV, 13 settembre 1996, n. 8412)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - SANZIONI

Il giudice, nell'applicare la pena richiesta dalle parti, è tenuto ad emettere quei provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi speciali, come la sospensione della patente di guida, i quali, per il loro carattere amministrativo ed atipico, conseguono di diritto alla pronuncia ex art. 444 c.p.p., stante l'equiparazione di questa, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Né rileva la mancata previsione nella richiesta formulata dalle parti della sospensione della patente di guida, posto che l'accordo delle stesse non può concernere provvedimenti che sono estranei all'applicazione della pena e che conseguono di diritto alla sollecitata pronuncia. (Fattispecie relativa ad applicazione di pena per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool).

(Cass. Pen., Sez. IV, 18 luglio 1996, n. 7206)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - SANZIONI

Il giudice che applichi la pena per il reato di cui all'art. 186 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, deve disporre la sospensione della patente di guida. Tale sanzione amministrativa accessoria discende, ex art. 186, comma 2, D.L.vo citato, dall'accertamento del fatto di guida in stato di ebbrezza alcolica e consegue di primo diritto anche alla sentenza del patteggiamento. Questa, ancorché manchi un giudizio di colpevolezza e, quindi, di responsabilità dell'imputato che concorda con il P.M. la pena, conclude una fase processuale in cui l'accertamento deriva dalla contestazione del reato, collegato alla volontà dell'inculpato che, lungi dal contrastare tale contestazione, accetta le conseguenze sul piano penale.

(Cass. Pen., Sez. IV, 18 luglio 1996, n. 7192)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - ATTI DI ACCERTAMENTO

In tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, il cosiddetto alcooltest costituisce atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile ai sensi dell'art. 354, comma 3, c.p.p., stante la naturale alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto della predetta analisi. In virtù dell'art. 356 c.p.p. il difensore può assistere a tale accertamento, senza che abbia il diritto di preventivo avviso e per effetto dell'art. 366 c.p.p. il relativo verbale va depositato entro tre giorni. La violazione di tale prescrizione comporta una nullità relativa, sanabile se non eccepita tempestivamente, ovvero se non determinante un'effettiva deminutio della possibilità di difesa. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la sanatoria della nullità, dedotta tempestivamente ex art. 491, comma 1 c.p.p., per effetto del deposito degli atti con l'emissione del decreto di citazione).

(Cass. Pen., Sez. V, 27 maggio 1996, n. 5276)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - SANZIONI

Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza va obbligatoriamente disposta la sospensione della patente di guida.

Poiché la durata della sospensione può oscillare, salvo ipotesi di recidiva, da quindici giorni a tre mesi, il giudice, ove non stabilisca tale durata nel minimo o in misura assai vicina a questo, deve congruamente motivare l'esercizio del suo potere discrezionale sul punto.

(Cass. Pen., Sez. IV, 6 marzo 1996, n. 2531)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - SANZIONI

La sospensione della patente prevista dall'art. 186 c.s. ha natura di sanzione amministrativa accessoria alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza e non di pena accessoria, per cui deve essere obbligatoriamente ordinata anche nel caso di definizione del procedimento penale con l'applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

(Cass. Pen., Sez. VI, 10 febbraio 1996, n. 1663)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - ATTI DI ACCERTAMENTO

Lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Ed invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso e così via), così come può anche disattendere l'esito fornito dall'etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente.

(Cass. Pen., Sez. unica, 5 febbraio 1996, n. 1299)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E UBRIACHEZZA

Il reato di ubriachezza (art. 688 C. P.), concorre con la guida in stato di ebbrezza (art. 186 del C.d.S.), data la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle norme. L'art. 688 del C. P. mira alla prevenzione dell'alcolismo e alla tutela dell'ordine pubblico, mentre l'art. 186 del C.d.S. vuole garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l'incolumità di chi si trova alla guida di un veicolo. La differenza fra l'ebbrezza e l'ubriachezza sta nell'intensità dell'alterazione psicofisica, più grave nella seconda per la presenza di un maggior tasso alcolemico, nonché nel fatto che mentre l'ebbrezza può non essere manifesta, l'ubriachezza è punibile solo quando lo è.

(Cass. Pen., 2 febbraio 1996 n. 1299)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - ATTI DI ACCERTAMENTO

L' art. 186 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285, demanda agli organi di polizia la facoltà, e non l'obbligo, di accettare, in caso di incidente, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo con gli strumenti e la procedura previsti dall'art. 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. L'uso del cosiddetto etilometro, pertanto, non è obbligatorio, essendo validi i dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto, che costituiscono una fonte di conoscenza diretta ed integrano una prova che ben può sostituire l'accertamento strumentale, non sempre possibile in talune circostanze con l'uso immediato della complessa apparecchiatura. L'accertamento effettuato dalla polizia sulla base dei dati sintomatici, peraltro, è compatibile con il disposto dell'art. 354, comma terzo, c.p.p. che conferisce, in caso di urgenza, il potere agli ufficiali di polizia giudiziaria di compiere i necessari accertamenti e rilievi sulla persona del soggetto, senza violare l'art. 32 della Costituzione.

(Cass. Pen., Sez. IV, 10 maggio 1995, n. 5296)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - ATTI DI ACCERTAMENTO

Lo stato di ebbrezza alcoolica del conducente di un veicolo, ai fini della relativa ravvisabilità del reato previsto dall'art. 186 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'art. 132 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, non deve

essere necessariamente accertato con strumenti e procedure determinati dal regolamento (art. 379 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - e D.M. 22 maggio 1990, n. 196) ma può essere dimostrato anche attraverso dati sintomatici, desumibili in particolare dalle condizioni del soggetto e dalla condotta di guida (difficoltà di linguaggio, andatura barcollante, lentezza e pesantezza dei movimenti, alito emanante sentore di alcool), i quali conservano la loro rilevanza probatoria accanto o meno all'indagine strumentale. E' da escludere, invero, che il ricorso alla procedura spirometrica (misurazione indiretta del tasso alcoolemico attraverso l'analisi dell'aria alveolare espirata) costituisca l'unico legittimo mezzo di prova dello stato di ebbrezza. Essendo l'accertamento strumentale facoltativo e non obbligatorio. (La corte di cassazione, nell'affermare il principio sopra massimato, ha pure evidenziato che il rifiuto a sottoporsi all'esame non costituisce presunzione di sussistenza dello stato di ebbrezza e che gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente codice della strada, se intendano esercitare la facoltà, hanno il potere di farlo senza violare l'art. 32 della Costituzione perché non eseguono un trattamento sanitario ma un accertamento non sulla persona ma sull'aria espirata).

(Cass. Pen., Sez. IV, 8 aprile 1995, n. 3829)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - ATTI DI ACCERTAMENTO

Il codice della strada attualmente in vigore, così come quello abrogato, non prevede una prova legale per accettare il reato di guida di veicolo in stato di ebbrezza alcoolica. La sussistenza del reato, pertanto, può essere ritenuta sulla scorta della valutazione di tutti gli elementi acquisiti. (Fattispecie nella quale lo stato di ebbrezza è stato considerato provato in virtù dell'elevato tasso alcoolemico evidenziato dall'analisi specifica, dal comportamento di guida, ingiustificatamente pericoloso e dall'incapacità di soffiare nell'apparecchiatura di misurazione del tasso suddetto).

(Cass. Pen., Sez. V, 13 marzo 1995, n. 2499)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - ATTI DI ACCERTAMENTO

Poiché anche l'art. 186, comma 4, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, dispone, così come stabiliva l'art. 17, L. 18 marzo 1988, n. 111, che gli organi di polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l'accertamento dello stato di ebbrezza con gli strumenti e le procedure indicati dal regolamento (art. 379, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nel codice stradale vigente, e in quello del 1959, non è prevista una prova obbligatoria, esclusiva e, quindi, legale per acclarare il reato di guida di veicolo in stato di ebbrezza alcoolica. Tale contravvenzione, pertanto, può essere ritenuta sussistente in base ad adeguata valutazione da parte del giudice di merito di tutti gli elementi acquisiti idonei a provare il citato stato.

(Cass. Pen., Sez. IV, 12 maggio 1994, n. 5520)

MODALITA' OPERATIVE

Oggetto: **legge 214 del 1.8.2003 di conversione con modificazione del D.L. 27.6.2003, n. 151 recante modifiche al Nuovo Codice della strada.**
Articolo 186 del Codice della strada.
Modalità operative.

art. 186 CDS: “guida sotto l'influenza dell'alcool”

All’atto dell’accertamento il verbale di contestazione ex art. 200 del Codice della Strada deve essere corredata delle fonti di prova, acquisibili come si dirà di seguito.

Preliminarmente va rilevato che la formulazione del comma 3 indica chiaramente che ***nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'incolumità fisica*** gli Organi di Polizia Stradale **possono sottoporre i conducenti** ad accertamenti qualitativi non invasivi **o prove**: ciò significa che qualora non sia evidente lo stato di alterazione dovuta all’ebbrezza conseguente all’assunzione di alcool il personale potrà – in modo riservato (cioè non troppo appariscente) e avutone il consenso dell’interessato – procedere a prove (che, a parere di chi scrive, sono rimesse alla discrezionalità dell’accertatore ...) o ad accertamenti qualitativi, anche attraverso l’etilometro in dotazione. Nel caso in cui le prove (...di cui sopra ...) o gli accertamenti qualitativi abbiano fornito esito positivo e ***in ogni caso quando sia evidente l’alterazione da ebbrezza alcolica e “in ogni caso di incidente” il personale ha la facoltà di accompagnare il conducente presso qualunque Comando di Polizia Stradale vicino per l'accertamento esclusivamente mediante etilometro*** (se quello in dotazione è di tipo non omologato, ndr).

Ne consegue che il rifiuto della sottoposizione al test, se ribadito, deve considerarsi sufficiente per l’attestazione di cui al comma 7 dell’articolo in trattazione, ne’ dovrà essere forzata la volontà del presunto trasgressore al fine dell’acquisizione della fonte di prova.

La persona che si rifiuta di sottopersi al test sarà perseguita per entrambe le violazioni al comma 2 ed al comma 7 del medesimo articolo, coesistendo e concorrendo entrambe le fattispecie. (Cass. Pen., Sez. IV, 2 luglio 1997, n. 6355)

Trattandosi di reato, nuovamente attribuito per competenza al Tribunale ordinario, dovrà essere sempre redatta l’annotazione di P.G. ex art. 357 CPP.

Una specifica disposizione deve essere impartita per ciò che significa “ in ogni caso di incidente ”: ciò significherà ogni qualvolta si verifichi un evento classificabile come tale e cioè non solo con danni alle persone, così’ come previsto dall’art. 189 CdS; in tali circostanze potrà sempre essere effettuato il test e sul verbale sarà sufficiente indicare “ in quanto coinvolto in incidente stradale ” tra le cause giustificanti il test.

Nel caso in cui il conducente sia stato trasportato presso una struttura ospedaliera dovrà però essere immediatamente inviata la richiesta a mezzo del modello allegato alla presente nota.

Nel caso di ubriachezza manifesta di persona alla guida di veicolo (che è assorbente della più lieve ebbrezza) si procederà comunque per entrambe le violazioni, a questo punto con un’unica cndr a seguito della riattribuzione – come detto prima – delle competenze al Tribunale ordinario. **Il reato di ubriachezza (art. 688 C. P.), infatti concorre con la guida in stato di ebbrezza (art. 186 del C.d.S.), data la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle norme.** (Cass. Pen., 2 febbraio 1996 n. 1299)

Un caso particolare si può verificare **allorquando tanto il conducente che si sta esercitando alla guida con persona al suo fianco in funzione di istruttore e anche costui è in stato di ebbrezza:** in questo caso è possibile sottoporre - qualora ne ricorrano le condizioni - a prova alcolemica entrambi.

- il conducente in quanto "guida" un veicolo.
- il passeggero anteriore in quanto come istruttore l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.

Nel caso di superamento dei limiti alcolemici però:

- se è il conducente a superare i limiti, questi risponderà del reato previsto dall'articolo 186 cds

- Se è il passeggero a superarli, quest'ultimo non risponderà di alcun reato, **ma il conducente sarà sanzionabile in via amministrativa come se si stesse esercitando senza avere al fianco istruttore in quanto accompagnato da persona non idonea a tale funzione** (in pratica sanzione amministrativa di Euro 343 e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi)

Infine un caso frequente, soprattutto determinato dalla circolazione nei centri abitati di persone di origine straniera, è dato dalla circostanza che il reato venga accertato alla guida di bicicletta.

In questi casi non viene disposta la sospensione della patente di guida se posseduta dal trasgressore; infatti la sanzione accessoria è prevista solamente se necessaria per condurre il veicolo alla guida del quale è stato trovato il responsabile dell'infrazione di guida in stato di ebbrezza e pertanto non può essere sospesa (e quindi ritirata) al conducente di veicolo per la guida del quale non necessita patente E per lo stesso principio non è prevista la decurtazione di punti

E' possibile disporre comunque la revisione della patente di guida della quale è titolare il conducente del velocipede, perché il legislatore si è preoccupato di tutelare la sicurezza della circolazione prevedendo che possa essere disposta la revisione della patente anche nei casi in cui la condotta di guida che ha ingenerato i dubbi si sia verificata conducendo un veicolo per il quale il titolo abilitativi alla guida non sia necessario. Questo in quanto è sufficiente che il comportamento irregolare di guida dia adito ad incertezza logica in ordine all'idoneità del conducente, nel senso che sussista la possibilità logica che siano venuti meno i requisiti psicofisici o l'idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente. Ne consegue che, mentre nei confronti di chi conduca in stato di ebbrezza da bevande alcoliche un veicolo per la guida del quale non è prevista patente alcuna, non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che presuppone un abuso dell'autorizzazione amministrativa, può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti di coloro che, pur conducendo un veicolo per il quale non è richiesto titolo autorizzatorio alla guida, sono titolari di patente di guida.

Alcoltest e deposito atti:

vista l'attualità del problema, si ricorda che la Corte di Cassazione (Cass. Pen. sez. V, con sentenza n. 5276 del 27 maggio 1996) ha precisato che: "*In tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, il cosiddetto alcoltest costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ai sensi dell'art. 354 terzo comma c.p.p., stante la naturale alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto della predetta analisi. In virtù dell'art. 356 c.p.p. il difensore può assistere a tale accertamento senza che abbia diritto di preventivo avviso e per effetto dell'art. 366 c.p.p. il relativo verbale va depositato entro tre giorni. La violazione di tale prescrizione comporta una nullità relativa sanabile se non eccepita tempestivamente ovvero se non determinante una effettiva diminuzione della possibilità di difesa.*"

Quindi, ribadita la non necessarietà dell'assistenza del difensore ma della mera facoltà ad assistere ad atti irripetibili, si ricorda che entro tre giorni occorre depositare presso il Tribunale competente il verbale di accertamento con gli eventuali scontrini allegati.

Il verbale andrà redatto immediatamente, depurato della parti che non interessano e la violazione contestata immediatamente al trasgressore se, a giudizio del verbalizzante, in grado di intendere e di volere.

Diversamente si darà atto della mancata contestazione immediata a causa delle condizioni psicofisiche in cui lo stesso versa e si disporrà per la notifica in tempi successivi, tali da garantire comunque appieno i diritti difensivi.

**Art. 187 Nuovo codice della strada
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (1)**

1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accettare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.

8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2.

(1) L'art. 187 è stato interamente sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.

Regolamento di attuazione al codice della strada

Art. 380. - Revisione della patente

1. La visita medica per la revisione della patente prevista dall'articolo 187, comma 3, del codice, deve, ove ricorra il caso, essere disposta nel più breve tempo possibile e comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla data del certificato emesso dai centri di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2. Il prefetto, nel provvedimento con il quale ordina al guidatore di sottoporsi alla visita medica prevista dall'articolo 119, comma 4, lettera c), del codice, fissa il termine entro il quale il guidatore deve ottemperare, termine che non deve superare i sessanta giorni.

3. L'esito della visita medica è comunicato, a cura del guidatore, al Prefetto entro quindici giorni. In caso di esito positivo, il prefetto dispone, entro il più breve tempo possibile, la cessazione della sospensione della patente e ne ordina la consegna al titolare. In caso di esito negativo il Prefetto ne dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informatici della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'Amministrazione degli Affari generali e del Personale del Ministero dell'interno, affinché i suddetti uffici provinciali della M.C.T.C. procedano alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del codice.

La novità dell'odierna lezione sulla materia è data dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione che ha sancito che in tema di Guida in stato di alterazione psico-fisica, la competenza rimane al Giudice di Pace (Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza 3 ottobre 2005, n. 35628)

Secondo la Suprema Corte "(...) Premesso che il testo originario dell'art. 4, comma 1, lett. q) del d.lgs. 28.8.2000, n. 274, prevedeva la competenza del giudice di pace per i reati di cui agli articoli 186, comma 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189, comma 6, del d.lgs. 30.4.1992, n. 285, di approvazione del nuovo codice della strada, deve sottolinearsi che la predetta previsione è stata modificata dall'art. 5 del d.l. 27.6.2003, n. 151, convertito, con modificazioni nella l. 1.8.2003, n. 214, che ha sostituito l'art. 186 del codice della strada, contenente la rubrica "guida sotto l'influenza dell'alcool", introducendo nel secondo comma le parole "per l'irrogazione della pena è competente il tribunale" e spostando la disciplina del reato di rifiuto dell'adempimento dell'obbligo degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo dal sesto al settimo comma. Di talché deve intendersi eliminato il riferimento all'art. 186, comma 2 e 6, dal testo dell'art. 4, comma 1, lett. q) del d.lgs. n. 274 del 2000, con la conseguente sottrazione della cognizione del reato ex art. 186 alla competenza del giudice di pace.

Per contro, pur essendo stato sostituito anche l'art. 187 del codice della strada ad opera dell'art. 6 del d.l. n. 151 del 2003, convertito nella l. n. 214 del 2003, il legislatore non ha modificato la competenza devoluta al giudice di pace in ordine alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, atteso che il comma 7 del novellato art. 187 richiama l'art. 186, comma 2, esclusivamente per la parte relativa all'applicazione delle sanzioni (comma 2, prima parte) e al traino del veicolo fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa (comma 2, ultimo periodo).

Di conseguenza, l'omesso richiamo alla disposizione attributiva della competenza al tribunale non può considerarsi casuale né può essere ovviato mediante un'operazione interpretativa che si risolverebbe in una manipolazione della disciplina.

Dai precedenti rilievi deve inferirsi che è tuttora vigente l'art. 4, comma 1, lett. q) del d.lgs. n. 274 del 2000 nella parte in cui fa riferimento al reato di cui all'art. 187 del codice della strada, onde la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti appartiene ancora alla competenza del giudice di pace (...)."

Sostanze ed effetti pericolosi per la guida

DROGHE	SANZIONE AMM.VA	
Droghe Pesanti: oppiacei (morfina, eroina e derivati); gli alcaloidi (cocaina, crack); gli anfetaminici	Sospensione patente, licenza, passaporto, porto d'arma, permesso di soggiorno	*
Droghe leggere: marijuana, hashish e suoi derivati	formale invito a non fare più uso di sostanze	*

* se il Prefetto ha elementi per presumere che il soggetto non farà più uso di sostanze può discrezionalmente decidere di fare un invito informale.

Come già detto, anche in questo caso la qualificazione del reato non presuppone il mero accertamento dell'uso della sostanza stupefacente ma, congiuntamente:

1. l'appurata conduzione di guida del veicolo, in condizione psico-fisica alterata;
2. l'accertamento ematico della presenza di sostanza stupefacente e/o psicotropa nel sangue.

Del resto, sugli effetti delle droghe non v'è uniformità neppure nel mondo scientifico, né, tanto meno, nel mondo giuridico e, più che mai, a livello di comunità europea. Talune sostanze che in Italia sono considerate droghe e delle quali ne è vietato l'uso, in altri Paesi della comunità, sono tranquillamente consumate.

Certamente, in ordine alla nostra legislazione (che è poi quello che ci interessa), si possono ipotizzare casi assai simili a quelli descritti, che implementano altre considerazioni.

Se in seguito ad un controllo di polizia stradale, il personale di servizio ha motivo di ritenere che il conducente del veicolo abbia guidato in condizione di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, come nel caso di guida in stato di ebbrezza, si parte sempre da un dato sintomatico.

Peraltro, se la sostanza alcolica ingerita dall'uomo, ha senz'altro effetti codificabili a livello comportamentale, la sostanza stupefacente e/o psicotropa non detiene tale "primato". Non a caso, il pensiero scientifico non è così uniforme in ordine a tale fenomeno. Anzi, talune sostanze (quali la cocaina e le anfetamine) possono dare maggiore sicurezza al soggetto che ne fa uso e, in tali casi, solo un occhio attento ed abituato, può comprenderne e descriverne il significato. Certamente, a questi test da "osservazione" possono essere associati altri test qualitativi convenzionali, che in altri Paesi europei - ma non in Italia - sono considerati fonte di prova. Test che riguardano il sudore, la saliva, le urine.

Il test di riferimento, come già detto, è il test ematico che, peraltro, subisce inevitabilmente gli "effetti del tempo": nell'arco di due ore, la droga presente nel sangue può essere facilmente smaltita nelle urine (ad esempio) dove, di contrappunto, può essere trovata anche per molto più tempo, per quanto l'effetto della droga sia comunque cessato. Ma laddove si volesse sottoporre a test ematico il soggetto, questi può essere accompagnato - in tal caso, l'accompagnamento coatto è consentito, anzi, è doveroso - presso le strutture sanitarie allestite allo scopo. C'è da dire, che in questo caso, sempre salvaguardando il rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, la polizia stradale può effettuare indagini a campione.

Se in seguito ad incidente stradale, il personale di pattuglia ritiene fondata l'ipotesi che il conducente abbia guidato in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, anche in questo caso è superfluo evidenziare il fatto che il test ematico può segnalare anche l'eventuale presenza del (cocktail) di alcool.

Peraltro, giova evidenziare il fatto, che l'inciso previsto in chiusura al comma 3, dell'art. 187 di cui qui si discute, prevede che gli eventuali test conseguenti al verificarsi di un sinistro stradale, avvengono compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Insomma, si vuole con ciò evitare, che a seguito di un accertamento di tal fatta e nell'esigenza di dover accompagnare il sospetto alla struttura sanitaria, tra i due doveri giuridici, sia prevalente quello di portare sicurezza alle persone e garantire le attività tipiche della polizia stradale di rilevamento dei sinistri.

Non so quante e quali "novità" sono state introdotte. Mi auguro solo che queste possano fungere da spunto o da semplice riflessione su di un'attività non sempre di facile "accessibilità". Non da meno, un'attività che comporta, talvolta, rischi tutti personali ed imprevedibili che necessitano una particolare attenzione da parte di chi opera il controllo.

Chi ha fatto uso o è dedito all'uso di sostanze psicotrope - nel più ampio senso del termine - è certamente una persona socialmente instabile; gli effetti delle droghe e dell'alcool, sono di varia natura e possono portare, anche la persona più docile a porre in essere reazioni inconsulte, anche tali da minacciare la sicurezza, se non la vita del personale di polizia e dei malcapitati ed ignari (spesso curiosi) cittadini.

E non deve essere dimenticato che le droghe leggere sono usate spesso da extracomuniari maghrebini, dediti a tale fenomeno.

La giurisprudenza

**Codice della strada - Ebbrezza - Escluso l'accertamento sintomatico per l'art. 187 c.d.s.
Cass. pen. Sez.IV 15 gennaio 2003, n. 7339**

La Corte di Cassazione ha precisato che la presenza di comportamenti sintomatici dà all'organo accertatore la facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture sanitarie previste dallo stesso articolo del codice della strada, ma esclude la possibilità che lo stato di alterazione, ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza.

MODALITA' OPERATIVE

Oggetto: legge 214 del 1.8.2003 di conversione con modificazione del D.L. 27.6.2003, n. 151
recante modifiche al Nuovo Codice della strada.
Articolo 187 del Codice della strada.
Modalità operative.

art. 187 CDS : “guida in stato di alterazione psico-fisica “

In attesa di dotazione di apparecchio omologato (al momento non ve ne sono) per l'accertamento della violazione di cui è caso si potrà procedere secondo quando si dirà di seguito purchè si abbia **ragionevole motivo** di ritenere che il conducente si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti; il termine ragionevole motivo vuole impedire l'arbitrarietà dei controlli che oltre ai costi, limitano la libertà del cittadino.

Al momento le uniche strutture abilitate al prelievo di liquidi biologici ed all'analisi degli stessi sono quelle ospedaliere alle quali si farà richiesta; analogamente si procederà in caso di incidente stradale **compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso**, nel caso in cui il conducente sia già stato **trasportato in Ospedale per le cure mediche sarà sempre possibile, ed anzi, consigliato, richiedere l'accertamento mediante il modello allegato che sarà inviato a mezzo fax alla struttura ospedaliera.**

Si richiama quanto disposto per l'art. 186 per le modalità di accertamento e per il caso di rifiuto a sottoporsi agli esami.

Art. 189 Nuovo codice della strada - Comportamento in caso di incidente

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salvo soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitorii, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. (1)
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. (1)
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6. (2)

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,00 a Euro 286,00.

(1) Così sostituito dall'art. 2, legge 9 aprile 2003, n. 72.

(2) Comma introdotto dall'art. 2, legge 9 aprile 2003, n. 72.

Il commento

L'omissione di soccorso: pene più aspre e misure coercitive

Legge 9 aprile 2003, n. 72 - GU 15.4.2003, n. 88

Chi non si ferma, dopo essere stato comunque coinvolto in un incidente, potrà essere sottoposto a misure cautelari coercitive, arresti domiciliari compresi; viene inoltre confermata la possibilità di arresto, con una formulazione più estensiva che non richiede, per l'esecuzione dell'arresto, che l'interessato si sia "dato alla fuga"; vengono inoltre inasprite le pene e le sanzioni accessorie per coloro i quali omettono di fermarsi, sia nel caso di incidenti con feriti che nel caso di incidenti con soli danni alle cose e la competenza non è più del Giudice di pace ma del Tribunale in composizione monocratica; inasprite infine anche le pene per l'omissione di soccorso in senso stretto, reato commesso da chi « ... trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità ... », ad esempio chiamando anche solo il 113.

E' quanto ha previsto il provvedimento entrato in vigore il 30 aprile 2003, che, intervenendo sul codice della strada, su quello di procedura penale e sulla legge che disciplina le competenze penali del Giudice di pace, intende sanzionare più duramente i comportamenti scorretti alla guida, incentivando al contempo gli atteggiamenti "collaborativi", prevedendo che al « ... conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria» non vengano applicate misure coercitive.

LA GIURISPRUDENZA

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la Sentenza del 4.10.2002 ha stabilito che nelle ipotesi di incidenti dovuti alla circolazione stradale, tra i reati di lesioni colpose e di omissione di soccorso non può essere ipotizzata la c.d. "continuazione" (che incide sui criteri di determinazione della pena). Ciò perché, spiega la Corte, la natura colposa del primo reato esclude la possibilità di ipotizzare quell'unicità del disegno criminoso richiesta dell'art. 81 cpv. c.p. Non è possibile neppure ravvisare il c.d. concorso formale, dal momento che "i due comportamenti sono stati posti in essere con azioni distinte essendo l'omissione di soccorso successiva, sia pure di poco, all'incidente".

Massima della Cassazione

In caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto

facoltativo fuori flagranza del conducente, che non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi, in relazione al reato previsto dall'art. 189 comma 6 cod. strad., solo nell'ipotesi in cui tale reato, attribuito alla competenza del giudice di pace, sia giudicato, per effetto della connessione ex art. 6 commi 1 e 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dal tribunale, non avendo il giudice onorario il potere di procedere alla convalida dell'arresto, dal momento che l'art. 2 del citato decreto legislativo esclude espressamente che nel procedimento davanti al giudice di pace trovino applicazione le disposizioni in materia di arresto (nel caso di specie, il procedimento per il reato previsto dall'art. 189 comma 6 risultava connesso con quello per omissione di soccorso stradale di cui al successivo comma 7, con conseguente competenza del tribunale in composizione monocratica).

Norma violata	Sanzione e punti da decurtare
Art. 189, comma 5, primo periodo. Omettere di fermarsi, in caso di incidente con danno alle sole cose.	€ 250,00 -1.000,00 Punti 4
Art. 189, comma 5, secondo periodo. Omettere di fermarsi, in caso di incidente con danno alle sole cose, se dal fatto derivi un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7.	€ 250,00 -1.000,00 Punti 10
Art. 189, comma 6. Omettere di fermarsi, in caso di incidente con danno alle persone ovvero darsi alla fuga.	Reato Punti 10 sospensione patente
Art. 189, comma 9. In caso di coinvolgimento in un incidente: <ul style="list-style-type: none"> - non adottare ogni misura idonea alla salvaguardia della sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, - non adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi o disperse tracce utili per l'accertamento delle responsabilità; - non evitare l'intralcio della circolazione ove dall'incidente siano derivati solo danni alle cose; - non fornire le proprie generalità o altre informazioni utili. 	€ 71,00 – 286,00 Punti 2

Ringrazio per l'aiuto e la disponibilità del materiale di ricerca messomi a disposizione dall'amico Ezio Bassani.

Dott. Fabio Casati – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio